

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 5.

Modifiche all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 91 bis della l.r. 56/1977)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è sostituita dalla seguente:

“f) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio o loro delegato.”.

2. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 è abrogata.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2020

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 84

Modifiche all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo)

Presentato dalla Giunta regionale
il 26 febbraio 2020

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla II Commissione permanente
il 26 febbraio 2020

Approvato nella II Commissione permanente in sede legislativa il 3 marzo 2020 con 48 voti favorevoli

Relatore di maggioranza: Cons. Marin Valter

Relatori di minoranza: Cons. Marellò Maurizio e Cons. Martinetti Ivano

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 91-bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 91-bis. (Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario)

1. È istituita la commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40, 41-bis e 77-bis della presente legge e all'articolo 6 della [L.R. n. 18/1996](#), nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla [L.R. 32/2008](#), i pareri di cui all'articolo 49, comma 7, della presente legge.

2. La commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta.

3. La commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è composta da:

- a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;
- c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
- d) il responsabile della struttura regionale competente in materia;
- e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
- f) i sovrintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio o loro delegato.
- g) (...)

4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali.

6. Le riunioni della commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della [L.R. n. 48/1997](#).

8. Le modalità di funzionamento della commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono previste da apposito regolamento della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.